

Emanato con D.R. n. 3624 del 28.10.2016 come modificato dal D.R n. 2093 del 28.05.2019 e dal D.R n. 1237 del 31.03.2021

Pubblicato in albo web di Ateneo il 31.03.2021 – In vigore dal 01.04.2021

A cura del Servizio legale e normazione – Area legale e generale e del Servizio personale docente – Area personale

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA, DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico, le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale e risorse finanziarie

1. Le procedure volte alle chiamate di cui all'art. 1, comma 1, sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della citata legge n. 240/2010

2. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso questa Università.

3. Gli oneri derivanti dalle chiamate possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati i quali devono assicurare la sostenibilità nel tempo, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale previsto.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Le motivate proposte di attivazione delle procedure sono deliberate dai dipartimenti nell'ambito delle risorse disponibili, ferme restando le altre disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

2. Le delibere debbono contenere:

- a) l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;
- b) l'indicazione del settore concorsuale e la specificazione del profilo del vincitore esclusivamente mediante l'individuazione di uno o più settori scientifico disciplinari; in caso di individuazione di più settori dovrà essere indicato anche quello di inquadramento del vincitore.
- c) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, comunque non inferiore a venti per i professori ordinari e a quindici per i professori associati;
- d) l'eventuale richiesta di accertamento delle competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- e) le modalità della copertura finanziaria del posto.

3. Per una completa informazione dei candidati e con esclusione di ogni finalità valutativa, le delibere debbono contenere altresì specifiche informazioni sulle funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere.

4. Qualora la proposta indichi un settore scientifico disciplinare attribuito anche ad altri dipartimenti, la deliberazione dovrà recare in allegato le delibere contenenti il parere di tali dipartimenti.

5. Nei casi previsti, ove reso, sarà trasmesso al rettore il parere della scuola del dipartimento proponente.

CAPO II- CHIAMATE A SEGUITO DI PROCEDURE SELETTIVE

Art. 4 – Bando di chiamata

1. Il bando di chiamata è emanato con decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle norme applicabili.

2. Il bando riporta i requisiti soggettivi per l'ammissione alle procedure, i criteri di massima per la valutazione dei candidati indicati nel presente regolamento, le modalità e il termine per la presentazione delle domande, le indicazioni di cui all'art. 3, nonché quelle relative ai diritti e ai doveri del chiamato e al relativo trattamento economico e previdenziale.

Contiene altresì l'informazione espressa che non si farà luogo alla chiamata del vincitore in

caso di mancata deliberazione della relativa proposta da parte del consiglio del dipartimento proponente ovvero della successiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione.

Art. 5-Forme di pubblicità del bando

1. L'avviso relativo all'emissione del bando di chiamata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti istituzionali dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione europea.

Art. 6 -Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Al procedimento sono ammessi:

a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il settore concorsuale indicato nel bando ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia di docenza oggetto del procedimento stesso, ovvero per la fascia superiore purché non siano già in ruolo nella fascia superiore;

b) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;

c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla

base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, sentito il consiglio universitario nazionale;

d) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in applicazione della legge 3.7.1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della citata legge n. 240/2010. L'idoneità deve essere conseguita per un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale indicato nel bando ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

2. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata i parenti o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento che formula la proposta, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 -Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono inviate al rettore dell'Università degli studi di Genova.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le domande sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica dei candidati, nonché da ogni documento che ciascuno di loro ritenga utile ai fini della valutazione.

Art. 8 - Commissione giudicatrice¹

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente e nominata con decreto rettorale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. L'elevata qualificazione scientifica dei commissari, da documentare nella delibera di designazione, è presunta in caso di inserimento negli elenchi dei docenti sorteggiabili ai fini della formazione delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010.

2. Nelle procedure di prima fascia, la commissione viene formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è costituita da cinque professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno quattro appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale.

3. Nelle procedure di seconda fascia la commissione viene formata, garantendo sempre, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è costituita da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore concorsuale relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macrosettore concorsuale.

¹ Articolo modificato nei commi da 1 a 13 dal D.R. n. 1237 del 31.03.2021 di emanazione delle *Disposizioni transitorie relative alle commissioni giudicatrici delle procedure di reclutamento di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato*

4. Dei componenti della commissione uno è designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti componenti sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nominativi, proposta dal consiglio di dipartimento medesimo, composta da un numero di candidati doppio rispetto al numero dei commissari da individuare. Le operazioni di sorteggio vengono svolte dal consiglio del dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, a maggioranza dei professori ordinari presenti.
5. Eventuali rinunce alla nomina o dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione del rettore. In caso di dimissioni o rinuncia da parte di un commissario sorteggiato, il sostituto è individuato tramite sorteggio dalla rosa residuale dei candidati di cui al comma 4. Analogamente si procede in caso di ulteriori rinunce o dimissioni, fino a quando la rosa residuale risulta composta almeno dalla maggioranza dei componenti originari. Nel caso in cui la rosa risulti insufficiente si provvede a formare una nuova rosa con le modalità indicate al comma 4.
6. I componenti esterni all'Ateneo devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.
7. Si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
8. I componenti delle commissioni interni all'Ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso dell'attestazione o dell'autocertificazione in ordine alla disciplina di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del succitato art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010.
9. L'incarico di commissario interno di Ateneo è limitato a due procedure all'anno, esteso a tre in caso di settori di ridotta consistenza numerica.
10. Le commissioni operano collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
11. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del rettore.
12. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi indicati dal presidente della commissione prima della scadenza. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla l'atto di nomina della commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova commissione.
13. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando
14. La commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9. Tali determinazioni sono comunicate immediatamente al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 9 - Selezione dei candidati nelle procedure

1. Nella valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti criteri:
 - a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
 - b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
 - c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità e del rigore metodologico;

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici.

Con riguardo alle procedure relative a settori definiti "bibliometrici" dalle disposizioni in tema di conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, la commissione può deliberare l'impiego di uno o più fra gli indicatori bibliometrici in uso.

Qualora la commissione si discosti dai criteri sopra indicati, è tenuta a darne motivazione nel giudizio finale.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni le commissioni giudicatrici prendono in considerazione libri editi nel rispetto delle norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

3. Nella valutazione dell'attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all'estero, e relativi parametri di qualificazione, la commissione tiene conto in particolare:

- a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) delle altre attività didattiche svolte a livello universitario, debitamente documentate;

4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione tiene in considerazione attività svolte e riconoscimenti ricevuti, tra i quali in particolare:

- a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura di volumi;
- c) partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- d) attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e aziende, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- e) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
- f) partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore;
- g) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
- i) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di spin off, sviluppo, impiego di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato;
- l) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;
- m) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- n) eventuale attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio;
- o) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico.

5. La commissione, accertata la conoscenza della lingua o delle lingue estere eventualmente richieste, esprime per ciascun candidato un giudizio collegiale, sul quale è fondata la valutazione comparativa.

6. Al termine della valutazione comparativa, la commissione indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il proseguimento della procedura, come

disposto negli articoli seguenti.

7. Il rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, e riporta il nome del candidato selezionato dalla commissione per il proseguimento della procedura. Tale decreto, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al direttore del dipartimento che ha proposto il bando, per la proposta di chiamata.

8. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

9. Agli atti della commissione è data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 10 - Chiamata

1. Il direttore del dipartimento proponente iscrive la proposta di chiamata all'ordine del giorno di una seduta del consiglio di dipartimento da tenersi entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del decreto di approvazione degli atti di cui all'art. 9 comma 7. La proposta di chiamata

è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. In caso di mancata approvazione della proposta di chiamata, opportunamente motivata, è trasmessa al rettore e non si fa luogo alla chiamata. Qualora la mancata approvazione sia dovuta alla mancanza del numero legale la proposta di chiamata è iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo da tenersi entro trenta giorni; in caso di nuova mancata approvazione della proposta per qualunque motivo l'estratto del verbale della seduta con l'eventuale motivata deliberazione è trasmesso al rettore e non si fa luogo alla chiamata.

2. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione.

CAPO III- CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA

Art. 11 - Nomina in ruolo

1. La nomina del personale di cui al presente regolamento è disposta con decreto rettorale, verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università.

La nomina ha effetto dal 10 novembre successivo; il consiglio di amministrazione tuttavia, con deliberazione motivata, può delegare il rettore a posporla non oltre il 10 novembre dell'anno seguente ovvero anticiparla, anche su richiesta del dipartimento proponente in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero competente per gli adempimenti di competenza.

CAPO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.
2. Sono fatte salve le determinazioni in materia di assunzioni in servizio disposte con decreto rettorale prima dell'adozione del presente regolamento.

Art. 13 - Entrata in vigore e abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, pubblicato nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.